
**MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 6 agosto 1999, n. 325.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio concernente le strutture di controllo dei prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità comunitarie.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'articolo 14, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione di attestazioni di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, in particolare il regola-

mento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 concernente la specialità tradizionale garantita «Mozzarella»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53 relativo all'attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 concernente i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che il predetto articolo 53 disciplina soltanto i controlli e la vigilanza sui prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, mentre si rende necessario dare attuazione analoga anche per le produzioni registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerata, in particolare, l'esigenza dopo l'emanazione del citato regolamento (CE) n. 2527/98 di disciplinare temporaneamente le relative strutture di controllo, in attesa di disposizioni legislative apposite;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990 e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'adozione, con proprio decreto, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di sua competenza di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Considerato che per valutare le strutture di controllo, ai fini della relativa autorizzazione, appare opportuno avvalersi del gruppo tecnico di valutazione previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, per le denominazioni protette ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato altresì che i prodotti registrati come attestazioni di specificità interessano l'intero territorio comunitario;

Ritenuto di dover dare attuazione temporanea all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, al fine di assicurare l'immediata applicazione delle disposizioni relative alle attestazioni di specificità nel territorio nazionale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7634 del 3 agosto 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, fino alla data della entrata in vigore della disciplina generale relativa all'applicazione di disposizioni comunitarie per l'anno 1999, l'attività di controllo sui prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità ai sensi del predetto regolamento è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. L'attività di controllo di cui al comma 1 comprende sia l'attività di verifica di conformità svolta da organismi pubblici o privati autorizzati, sia l'attività di vigilanza svolta dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati sono rilasciate previa valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alle norme EN45011;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- c) adeguatezza delle relative procedure.

4. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.

5. La designazione delle autorità pubbliche avviene a seguito di valutazione della disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e della adeguatezza delle relative procedure.

6. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 3 e 5 è effettuata dal predetto gruppo tecnico di valutazione,

tenuto anche conto dei criteri utilizzati dalle strutture di controllo, private o pubbliche, per stabilire l'entità degli oneri a carico dei produttori.

7. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui ai commi 3 e 5, sia da parte rispettivamente degli organismi privati autorizzati e delle autorità pubbliche designate, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia.

8. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo di ogni singola attestazione di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. Tale richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, in base alle indicazioni riportate all'allegato A del decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, relativamente alle caratteristiche degli organismi stessi e alle modalità di attuazione del disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero per le politiche agricole, l'elenco degli organismi privati autorizzati al controllo delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.

2. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in sezioni distinte per ogni singola attestazione di specificità.

Art. 3.

1. I produttori, singoli o associati, interessati all'utilizzo di attestazione di specificità devono scegliere, nella corrispondente sezione dell'elenco previsto all'articolo 2, l'organismo privato di controllo dandone comunicazione alla regione o alle regioni, competenti per il territorio nel quale si effettua la produzione.

2. Gli stessi produttori hanno l'onere di comunicare l'inizio della loro attività alla regione o alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti territorialmente e all'organismo privato di cui al comma 1, che dovrà garantire, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la conformità del prodotto ai prescritti requisiti prima della immissione in commercio.

3. Nel caso in cui non venga effettuata la scelta di cui al comma 1, per la accertata difficoltà di individuazione di un idoneo organismo privato autorizzato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle cui aree geografiche ricadono le attività produttive interes-

sate, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi, i quali, se di natura privata, debbono rispondere ai requisiti indicati all'articolo 1 e debbono essere iscritti nell'apposito elenco.

4. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e su quelli pubblici è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le attività produttive svolte nel territorio di propria competenza.

Art. 4.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 256

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio:

«Art. 14. — 1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare.

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN45011 del 26 giugno 1989.

4. Qualora constataino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità».

Note alle premesse:

— Il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 completa il regolamento (CE) n. 2301/97, relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, con la denominazione «Mozzarella» indicando gli elementi principali del relativo disciplinare di produzione.

— Si trascrive il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128:

«Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari). — 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alle norme EN45011;

b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato «Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)».

7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:

a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;

b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.

8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.

13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio:

«Art. 10. — 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi

autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste indicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428:

«Art. 4 (*Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione*). — 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1958, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 25 maggio 1998 (Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi privati):

«Art. 1 (*Gruppo tecnico di valutazione*). — È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il gruppo tecnico incaricato di valutare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, legge n. 128 del 24 aprile 1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima.